

Prot. n. 150/C/2018

Preg.mi Sigg.
Titolari e/o Legali Rappresentanti
delle Imprese associate
LORO SEDI

Ragusa, 9 Maggio 2018

Oggetto: **Previdenza complementare - Modifica del modulo per la scelta della destinazione del TFR per i nuovi assunti – Decreto 22 marzo 2018.**

A seguito delle modifiche contenute nella Legge di Bilancio 2018, è stato modificato il modulo TFR2 con il quale i nuovi assunti esprimono la loro volontà circa la destinazione del trattamento di fine rapporto (Decreto 22 marzo 2018).

Nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2018 è stato pubblicato il Decreto del Ministro del Lavoro, emanato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 22 marzo 2018, recante la nuova versione del "Modulo TFR2" relativo alla scelta per la destinazione del trattamento di fine rapporto, che deve essere consegnato ai lavoratori assunti dopo il 30 giugno 2007, i quali non abbiano già espresso in maniera tacita o esplicita la propria volontà in ordine al conferimento del trattamento di fine rapporto, in precedenti rapporti di lavoro, ai sensi dell'art. 8, comma 7, del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e dell'art. 1, comma 4, del Decreto Ministeriale del 30 gennaio 2007. Secondo quanto disposto dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP) con deliberazione del 24 aprile 2008, devono effettuare nuovamente la scelta sulla destinazione del proprio trattamento di fine rapporto anche i lavoratori che, pur avendo in passato già espresso la loro volontà in merito, con modalità esplicite o tacite, abbiano operato riscatto totale della loro posizione previdenziale complementare. Stante la "cesura" rispetto alla precedente posizione, operata con il riscatto totale, a detti lavoratori deve dunque essere messo a disposizione dal datore di lavoro il "Modulo TFR2".

Tale modifica si è resa necessaria a seguito dell'intervento dell'art. 1, comma 38, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, che ha integrato la norma relativa al finanziamento delle forme pensionistiche complementari (art. 8 del citato Decreto Legislativo n. 252/2005), introducendo la possibilità per gli accordi collettivi di stabilire, oltre le modalità e la misura minima della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore, anche la percentuale minima di trattamento di fine rapporto maturando da destinare alla previdenza complementare. In assenza di tale indicazione il conferimento del trattamento di fine rapporto rimane totale (fermo restando quanto previsto dall'art. 8, comma 7, lettera c), del Decreto Legislativo n. 252/2005, che già riservava, ai lavoratori iscritti per la prima volta alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993, la possibilità di aderire alla previdenza complementare anche solo con una parte del trattamento di fine rapporto, secondo le misure indicate dalla contrattazione collettiva o, in assenza di specifica previsione, nella misura del 50 per cento).

pag. 1

Si riporta in allegato il testo del decreto in esame ed il relativo nuovo "Modulo TFR2"

Cordialità

ANCE RAGUSA
II VICE PRESIDENTE
(Geom. Giovanni Bonometti)